

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI EQUESTRI

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 20/396/1015/4220N DEL 11/03/2009

TITOLO III
CIRCHI EQUESTRI

Articolo 35

Classificazione complessi circensi

1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione i complessi Circensi vengono così classificati in base alle dimensioni, e al numero dei posti a sedere:

- Classe 1: tendone con asse maggiore superiore a 44 metri;
n. posti a sedere superiore a 2000;
n. addetti non inferiore a 80;
- Classe 2: tendone con asse maggiore compreso tra 40 e 44 metri;
n. posti a sedere compreso tra 1.000 e 2000;
n. addetti compreso tra 30 e 60;
- Classe 3: tendone con asse maggiore compreso tra 35 e 38 metri;
n. posti a sedere compreso tra 600 e 900;
n. addetti compreso tra 15 e 24;
- Classe 4: tendone con asse maggiore compreso tra 31 e 34 metri;
n. posti a sedere compreso tra 350 e 500;
n. addetti compreso tra 7 e 12;
- Classe 5: tendone con asse maggiore compreso tra 20 e 28 metri;
n. posti a sedere compreso tra 100 e 300;
n. addetti compreso tra 5 e 6 (se presenti animali non domestici almeno 8).

2. Per il riconoscimento dell'appartenenza alle classi di cui sopra, i complessi circensi dovranno soddisfare tutti e tre i requisiti previsti da ciascuna.

Articolo 36

Presentazione delle domande e periodo di installazione

1. Le domande, redatte su carta legale, devono essere presentate entro il 31 Dicembre dell'anno in corso per l'attività da svolgere nell'anno successivo.

2. Il periodo di installazione dei circhi equestri è quello compreso tra il 1 Novembre ed il 10 Gennaio di ogni anno, non verrà rilasciata più di una concessione all'anno.

3. Nelle domande dovranno essere specificati:

- il cognome e nome del richiedente, titolare della licenza d'esercizio;
- la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare;
- la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della licenza;
- le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;
- dimensioni dell'area occupata dalle carovane abitative e dei carriaggi per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta;
- il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività con la precisazione della data di inizio e fine rappresentazioni.

4. Alla domanda dovrà essere sempre allegata:

- fotocopia autenticata della licenza d'esercizio;
- fotocopia autenticata dell'idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli animali autorizzati, integrato da autodichiarazione, in caso di variazioni rispetto all'autorizzazione;
- fotografia a colori dello chapiteux che si intende installare;
- autodichiarazione attestante il diametro dello chapiteux, il numero dei posti a sedere ed il numero del personale impiegato nell'anno precedente e per il quale sono stati versati i relativi contributi. Tale autodichiarazione è indispensabile al fine di determinare la categoria del complesso circense, di cui al precedente articolo.

5. L'autorizzazione all'installazione del complesso circense è subordinata all'osservanza della seguente condizione, che dovrà essere soddisfatta almeno 20 giorni prima dell'effettiva occupazione:

- a) aver stipulato fideiussione bancaria o assicurativa di Euro 6.000,00 per i complessi di Classe 1 e di Euro 3.000,00 per gli altri complessi a titolo di cauzione;

6. Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati, non saranno ritenute valide e verranno respinte.

7. Non saranno prese in considerazione, e saranno pertanto da considerarsi respinte, le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 1.

8. Le domande regolarmente pervenute formeranno un elenco in relazione alla data di presentazione, fatto salvo quanto disposto ai successivi articoli.

9. Detto elenco verrà stilato a cura del competente Ufficio Comunale entro il 1° Marzo dell'anno per il quale è richiesta la concessione e prontamente comunicato agli aventi diritto.

Articolo 37

Assegnazione delle aree – Priorità

1. Nel periodo di cui all'art. precedente saranno autorizzati a svolgere la loro attività, i Circhi di prima o seconda classe che ne facciano regolare richiesta. L'area è concessa in via prioritaria al complesso che non utilizza animali nei propri spettacoli, successivamente a quello appartenente alla classe superiore ed in subordine a quello che non si è mai esibito in Città o che non si è esibito da un maggior numero di anni. Condizione indispensabile per il riconoscimento della precedenza è di aver effettuato gli spettacoli con la stessa denominazione (insegna, pubblicità ecc.) negli ultimi tre anni, sia in Italia sia all'estero.

2. Sulle aree e/o nei periodi non assegnati a Circhi di prima e seconda classe, potranno essere autorizzati complessi di classe inferiore, con gli stessi criteri di preferenza suesposti.

Articolo 38

Utilizzo di animali in spettacoli circensi e attività dello spettacolo viaggiante

1. L'autorizzazione all'installazione per i complessi che utilizzano animali di qualsiasi specie, è subordinata al rispetto di tutte le disposizioni tendenti a tutelare la salvaguardia e il benessere degli animali.

2. Si rimanda pertanto alla specifica normativa di settore nonché al Regolamento per la tutela degli animali vigente nonché alle ordinanze sindacali emanate in materia.

3. L'autorizzazione è sempre subordinata all'ottenimento del nulla osta rilasciato dal Servizio veterinario competente, nonché al parere dell'Ufficio comunale Welfare Animali.. Detto nulla-osta dovrà tener conto delle ordinanze emesse in materia dal Sindaco e del vigente Regolamento sulla tutela degli animali.

Articolo 39

Divieto di sub-concessione

1. Il concessionario non potrà in nessun caso cedere il proprio diritto, o rinunciare a favore di altre ditte da lui indicate.

2. L'eventuale giustificata rinuncia dovrà pervenire al Comune entro sessanta giorni dalla data di inizio della manifestazione. La ditta sarà comunque esclusa da qualsiasi futura concessione nel territorio comunale per l'anno successivo.

3. La rinuncia pervenuta dopo il termine di cui al precedente comma, anche se giustificata, o la mancata installazione, comportano l'esclusione della ditta da qualsiasi futura concessione nel territorio comunale per un periodo di tre anni.

4. L'amministrazione comunale, nel caso di rinuncia del concessionario, potrà concedere la stessa ad altre ditte richiedenti con riferimento all'elenco di cui al settimo comma dell'art. 35.

Articolo 40

Sanzioni

1. Il complesso di prima e seconda categoria che non occuperà l'area concessa nel periodo assegnato non potrà ottenere altre concessioni né licenze d'esercizio sul territorio cittadino per i successivi cinque anni, fatti salvi imprevisti e gravi motivi non imputabili alla volontà del richiedente, che dovranno essere debitamente e tempestivamente documentati.

2. In caso di danni provocati all'area o altri beni comunali o di abusi ovvero di situazioni di morosità, verrà incamerata la cauzione versata o la fidejussione, fino al raggiungimento della somma dovuta. Sarà invece totalmente incamerata qualora il complesso non occupi l'area assegnata e non presenti adeguata documentazione a giustificazione di un grave impedimento dovuto a cause di forza maggiore.

3. Qualora le autocertificazioni relative alle dimensioni dei ricoveri degli animali ed al benessere degli animali non risultino, da controlli esperiti, corrispondenti al vero, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni previste dalla legge.

ELENCO DELLE AREE DISPONIBILI PER L'INSTALLAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI EQUESTRI (ART. 9 LEGGE 18.03.1968 N. 337)

Città – Zona Orti - Area tra V.le Milite Ignoto e V.le T. Michel (Demaniale)	mq. 12.000
Città – Periodo Parco Cristo – Piazza Ceriana	mq. 4.410
Città – Zona Cristo – P.zza Laurino (Max 2 giostre isolate)	mq. 5.730
Spinetta Marengo – Parco Rionale - Piazza Scuola Media e P.zza Stazione	mq. 2.128
Mandrogne – Parco Rionale -Piazza Scuole	mq. 5.070